



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo di Gromo

Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG)

Tel: 0346/41111 Fax: 0346/42819

e-mail uffici: [BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT](mailto:BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT)

**A TUTTI I DOCENTI  
E PERSONALE ATA**

**OGGETTO : SORVEGLIANZA ALUNNI A SCUOLA**

Alla cortese attenzione di tutti i docenti e del personale scolastico,

in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico si ricordano a tutti gli obblighi inerenti la sorveglianza degli alunni a scuola. Tali obblighi **si estendono dal momento dell'ingresso degli allievi a scuola a quello della loro uscita** (compreso il periodo di ricreazione, gli spostamenti da un locale all'altro della scuola, servizio mensa, uscite didattiche, viaggi d'istruzione). Sul **Dirigente Scolastico** grava la responsabilità dell'organizzazione della vigilanza, con compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici. I **docenti** sono responsabili dell'affidamento di minori e **sono tenuti alla sorveglianza in esecuzione di specifici obblighi di servizio definiti dal CCNL**. I **collaboratori scolastici** hanno compiti accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici.

**INGRESSO**

**Gli insegnanti devono essere a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

**ATTIVITA' DIDATTICHE**

**I docenti che prendono servizio nel corso della mattinata o successivamente ad un'ora libera devono trovarsi fuori dalla classe 5 minuti prima della campanella.**

Gli insegnanti non possono lasciare la classe se non per motivi giustificati e urgenti e **non possono comunque mai lasciare incustoditi gli alunni**. Se un insegnante è costretto ad allontanarsi momentaneamente dall'aula, affida la sorveglianza della classe al collaboratore scolastico di turno, assicurandosi di non lasciare la classe scoperta. In caso di assenza del collaboratore, si chiederà la

collaborazione dei docenti delle classi vicine. La responsabilità sugli alunni grava comunque sul docente, che deve quindi assentarsi solo per il tempo strettamente necessario per rientrare in classe prima possibile.

**Per nessun motivo è possibile lasciare gli alunni incustoditi fuori dalle aule.**

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. **Non si possono allontanare dalle lezioni gli alunni per motivi disciplinari.** La necessaria cautela deve essere riposta anche nell'autorizzare gli alunni a recarsi ai servizi igienici: i docenti, prima di autorizzare gli alunni, si assicureranno di farlo nei momenti di presenza del collaboratore scolastico sul piano. Allo stesso modo non permetteranno l'uscita senza sorveglianza agli alunni che, per ragioni diverse, possono arrecare danni a sé stessi o altri, assicurando al contrario il necessario supporto o controllo.

### **AVVICENDAMENTO DOCENTI E SPOSTAMENTI**

Durante l'avvicendamento in classe dei docenti, qualora l'insegnante ritenga, valutate le circostanze concrete, che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un'altra classe, anche nel caso in cui il collega sia in ritardo. Ciò perché il rischio di incolumità degli alunni deve sempre ritenersi prevalente sulle altre esigenze. Analogo comportamento deve mantenersi nel caso in cui il docente abbia terminato il proprio orario di servizio.

Al fine di facilitare l'avvicendamento dei docenti è possibile affidare temporaneamente la classe al collaboratore scolastico in servizio sul piano. In caso di assenza del collaboratore prevista dal Piano di lavoro è opportuno chiedere la collaborazione e l'assistenza dei docenti delle classi vicine, in modo da assicurare la sorveglianza e ridurre al minimo i rischi.

### **INTERVALLO/MENSA/DOPOMENSA**

**Il tempo dell'intervallo, mensa e dopomensa rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica prevista dal contratto collettivo nazionale. Gli insegnanti in servizio sono quindi tenuti alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo previsto** con il supporto dei collaboratori scolastici.

I docenti che prendono servizio in questi momenti sono tenuti alla sorveglianza nei 5 minuti precedenti alla campanella dell'ora successiva.

### **MODALITA' DI USCITA E RITIRO DEGLI ALUNNI**

Le modalità di uscita si svolgono secondo quanto previsto dal regolamento di istituto, ferma restando la responsabilità dei docenti sulla sorveglianza degli alunni fino all'uscita dai cancelli/recinti scolastici

### **INGRESSO ESTERNI E ESTRANEI NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI**

Per nessuna ragione è consentito l'**ingresso di persone esterne** negli edifici scolastici (tanto meno se minori) **senza specifica autorizzazione da parte del dirigente scolastico.**

### **SICUREZZA/EVACUAZIONE**

Tutto il personale scolastico è tenuto alla presa visione dell'informativa sulla sicurezza, ad attenersi alle mansioni indicate nella lettera e negli incarichi, e alla conoscenza delle vie di fuga e del piano di evacuazione. I docenti, in particolare, sono tenuti alla prova diretta dei percorsi di esodo con le classi e alla conoscenza delle norme e delle prassi in caso di evacuazione (comportamenti, alunni a fila, assistenza alunni con disabilità motorie, compiti del docente nell'evacuazione, etc.), avendo cura di istruire gli alunni sui comportamenti in caso di emergenza.

### **SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

All'interno della scuola è possibile somministrare farmaci solo se espressamente previsto dal **protocollo di somministrazione dei farmaci**, attivato su richiesta della famiglia dell'alunno e corredato dalla specifica documentazione richiesta (vedi specifico regolamento). Il protocollo prevede il conferimento dell'incarico della somministrazione al personale individuato, previa accettazione dell'interessato. Il personale non esplicitamente incaricato non è in alcun modo autorizzato. In caso di mancanza del personale incaricato si procede immediatamente con la chiamata al 118.

**I farmaci autorizzati devono essere conservati negli spazi della scuola individuati e sorvegliati e non devono essere accessibili agli alunni.** Nel caso in cui il personale si accorgesse della presenza di farmaci non autorizzati nella scuola, deve procedere segnalando immediatamente il fatto ai responsabili di plesso e al dirigente scolastico, che provvederanno a contattare la famiglia dell'alunno.

### **INFORTUNI A SCUOLA**

Nel caso di infortuni a scuola, **il personale deve immediatamente avvertire l'incaricato al primo soccorso del plesso e contattare la famiglia**, sollecitandone il tempestivo intervento per valutare l'entità dell'infortunio e decidere di un eventuale invio al pronto soccorso. **Per nessuna ragione il personale deve procedere ad una valutazione autonoma del danno esimendosi dall'informare la famiglia.** In caso di urgenza e necessità il personale procederà a chiamare immediatamente il 118 avvertendo contestualmente la famiglia e l'incaricato al primo soccorso presente nel plesso. In caso di infortunio **è obbligatorio** procedere segnalando immediatamente l'accaduto al dirigente scolastico e alla segreteria, procedendo con la conseguente denuncia di infortunio.

**Si richiede la collaborazione di tutto il personale scolastico per garantire un corretto funzionamento dell'organizzazione scolastica, chiedendo, in particolare, ai responsabili di plesso di segnalare tempestivamente eventuali anomalie.**

Si ricorda a tal fine che la responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza sugli alunni è regolata da uno specifico quadro normativo legislativo e contrattuale (artt. 2046, 2047, 2048, 2051 c.c., art. 61 L. 312/80, CCNL scuola). Secondo il panorama giuridico tale responsabilità è da intendersi come "aggravata" perché basata su di una **culpa in vigilando**, ovvero sulla negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza. Per esimersi da tale responsabilità il personale scolastico ha l'onere di provare che il danno verificatosi sia dipeso da caso fortuito o da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, dimostrando di aver adottato in via preventiva tutte le cautele e le misure organizzative idonee ad evitare le situazioni di pericolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Dott. Salvatore Lentini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n° 39/93